

LE NOVITA' DALLA CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

La L. 4 agosto 2022 n. 122, di conversione del D.L. 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto "Semplificazioni"), pubblicata sulla G.U. 193 del 19 agosto 2022 reintroduce i vecchi termini di presentazione degli Intrastat, semplifica la conservazione dei registri contabili, abroga il limite del "de minimis" sui crediti d'imposta per acquisto di energia e gas e restringe gli obblighi di segnalazione di situazioni debitorie da parte dell'Agenzia delle entrate.

Di seguito le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge Semplificazioni commentato nell'*informativa 19/2022*.

- 1)** Il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari viene riportato dalla fine al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, già a decorrere dalla presentazione dei modelli relativi al mese di luglio.
- 2)** I libri e le scritture contabili si considerano regolarmente tenute se sono aggiornati su supporto informatico, senza quindi obbligo di conservazione sostitutiva, e devono essere stampati soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
- 3)** In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente (es. controllo delle dichiarazioni con richiesta di documentazione), l'Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente l'esito negativo delle medesime entro 60 giorni della conclusione della procedura di controllo.
- 4)** Viene abrogata la norma del decreto Aiuti che vincolava la fruizione dei crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al secondo trimestre al regime del "de minimis".
- 5)** È consentito alle banche di cedere i crediti fiscali da bonus edilizi ai loro clienti con partita Iva, anche se comunicati all'Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022.
- 6)** L'Agenzia delle entrate ha già cominciato ad inviare agli amministratori e agli organi di controllo delle società segnalazioni dell'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'iva, risultante dalle liquidazioni periodiche (Li.Pe) trasmesse, superiore a 5.000 euro. La legge di conversione interviene prevedendo che l'Agenzia delle entrate debba inviare (entro 150 giorni dal termine di presentazione delle Li.Pe.) la segnalazione di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva di importo superiore a 5.000 euro purché non inferiore al 10 % del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a 20.000 euro. Le prime segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalle Li.Pe. relative al secondo trimestre 2022 (non più il primo).

5 settembre 2022